



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 323 DEL 07/05/2014

PATROCINIO LEGALE CONFERITO AGLI AVV.TI FEDERICO E PAOLO CORNIA CON DELIBERA GC 76/2014 NEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE DI BOLOGNA DI CUI ALL'ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IN DATA 11/02/2014 (PROT. 4639) - APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA DEL SINDACO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Giuseppina Massara

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2013/2015;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 11 del 15/1/2014, con la quale si prende atto che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio pluriennale, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

VISTO - che con atto di citazione notificato in data 11.02.2014 (prot. n. 4639) la Soc. Cassa di Risparmio di Cesena Spa citava in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna il Comune di Cattolica, la Regione Emilia Romagna, il Sig. Luciano Marzocchi, il Sig. Mauro Conti e il Sig. Mirco Bartolini, per il risarcimento, previa disapplicazione dei provvedimenti con cui la Regione Emilia Romagna ha riconosciuto la personalità giuridica della Fondazione Regina Maris, della somma di € 6.541.840,43 oltre agli interessi convenzionali maturati dal 9.11.2013;

PRESO atto che è già stata fissata l'udienza per il giorno 05/06/2014:

RILEVATO che:

- con delibera n. 20/2014 il Consiglio comunale ha espresso la volontà di preannunciare a tutti i Comuni associati di voler recedere anticipatamente, ai sensi dell'art. 18, co. 2, dalla Convenzione per la Disciplina di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, approvata con D.C.C. n. 52/2012;
- con nota prot. 12055/2014 il Sindaco ha provveduto ad informare l'Avv. Coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica di voler affidare a un legale esterno il patrocinio dell'Ente nel procedimento di cui trattasi;
- che con successiva nota prot. 12976/2014 il Sindaco ha chiesto, tra l'altro all'Avv. Coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica di rendersi disponibile a fornire ai legali incaricati le informazioni e i documenti che dovessero rendersi necessari; ove in Suo possesso;
- con delibera n. 76 del 23/04/2014, la Giunta comunale ha autorizzato il Sindaco a resistere e a stare nel giudizio sopra citato, conferendo incarico di patrocinio legale in forma congiunta e in forma disgiunta agli Avv.ti Federico e Paolo Cornia con Studio legale in Bologna, via Garibaldi n. 3. rinviando al Dirigente del Settore 5° l'adozione degli atti gestionali necessari al perfezionamento dell'incarico;

RAVVISATO che:

- il conferimento degli incarichi di patrocinio legale risulta incompatibile con la procedura selettiva ad evidenza pubblica di cui agli articoli 62, 65 e 225 del Codice degli appalti a causa della non predefinibilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e della conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza

della disciplina recata dal codice dei contatti pubblici (cfr. Sentenza Consiglio di Stato n. 2730/12);

- l'art. 46 c. 5 del vigente regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi esclude l'applicabilità dello stesso agli incarichi di patrocinio legale;

RILEVATO che, gli Avv. Federico e Paolo Cornia, noti amministrativisti del Foro di Bologna con studio in Bologna via Garibaldi n. 3 si sono dichiarati disponibili ad assumere la difesa del Comune e di accettare l'applicazione nel calcolo del compenso professionale dei seguenti parametri:

1. valori medi di cui alla tabella allegata al DM n. 55/2014 riferito al valore della causa di € 6.541.840,43 diminuiti del 50%;
2. in caso di soccombenza del Comune, il compenso come sopra determinato, di cui al punto 1, verrà decurtato del 20%;
3. in caso di sentenza favorevole per il Comune, il compenso determinato di cui al punto 1, verrà aumentato del 25%;
4. rinuncia alla pretesa del rimborso spese forfettarie di cui all'art. 2 del DM 55/2014;
5. ammesso il rimborso spese viaggio conteggiato come rimborso chilometrico calcolato sul valore di 1/5 del costo del carburante e dei giustificativi di spese viaggio presentati;
6. il compenso come sopra pattuito viene ritenuto dagli avvocati incaricati congruo e soddisfacente in quanto gli stessi, considerano un onore patrocinare gli interessi del Comune, e servire la P.A. concorrendo al perseguimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica;
7. in caso di liquidazione giudiziale delle spese legali, in favore del cliente e a carico della controparte, in misura superiore al compenso sopra pattuito, si conviene che il maggiore importo liquidato rimane di competenza esclusiva dei professionisti;
8. gli avvocati sono autorizzati dal cliente a farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima nonché a trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla controparte sino a soddisfazione del compenso pattuito;

DATO atto che, per sentenza favorevole all'Ente, si intende ogni statuizione emessa da organi giurisdizionali o arbitrali, che, qualunque sia la sua natura e qualificazione formale, decidendo in rito o nel merito, ancorchè in via non definitiva, comporti i seguenti risultati:

A) azioni rispetto alle quali l'Ente è convenuto/resistente:

- a) per le azioni impugnatorie, la statuizione giudiziale lasci intatto il provvedimento amministrativo impugnato;
- b) per le azioni volte ad accertare od ottenere ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, la domanda sia stata accolta in misura non superiore al 30% di quanto richiesto;
- c) per tutte le altre azioni, la domanda non sia stata accolta nemmeno in parte;

B) azioni per le quali l'Ente è attore/ricorrente:

- a) per le azioni volte ad accertare od ottenere, a qualsiasi titolo, ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, la domanda sia stata accolta per almeno il 50% di quanto richiesto;
- b) per tutte le altre azioni, la domanda sia stata accolta almeno per il 50 %

DATO atto, altresì che, costituisce sentenza favorevole all'Ente, ogni decisione che dichiari l'estinzione del giudizio a seguito dell'avvenuta transazione

della lite in corso di giudizio.

Per le cause volte ad accertare od ottenere, a qualsiasi titolo, ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, quanto sopra, si applica soltanto quando la transazione abbia comportato un risultato utile per l'Ente superiore al 50 % dell'oggetto del contendere, in termini di risparmio di spesa per le azioni proposte avverso l'Amministrazione ed in termini di maggiore entrata per le azioni proposte dall'Amministrazione nei confronti di terzi.

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- di dare atto che la premessa costituisce parte sostanziale del presente atto;

- di dare atto, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii che le condizioni che regolano l'incarico de quo sono le seguenti;
 - a) valori medi di cui alla tabella allegata al DM n. 55/2014 riferito al valore della causa di € 6.541.840,43 diminuiti del 50%;
 - b) in caso di soccombenza del Comune, il compenso come sopra determinato, di cui al punto a), verrà decurtato del 20%;
 - c) in caso di sentenza favorevole per il Comune, il compenso determinato di cui al punto a), verrà aumentato del 25%;
 - d) rinuncia alla pretesa del rimborso spese forfettarie di cui all'art. 2 del DM 55/2014;
 - e) ammesso il rimborso spese viaggio conteggiato come rimborso chilometrico calcolato sul valore di 1/5 del costo del carburante e dei documenti giustificativi di spese viaggio presentati;
 - f) il compenso come sopra pattuito viene ritenuto dagli avvocati incaricati congruo e soddisfacente in quanto stessi, considerano un onore patrocinare gli interessi del Comune e servire la P.A. concorrendo al perseguimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica;
 - g) in caso di liquidazione giudiziale delle spese legali, in favore del cliente e a carico della controparte, in misura superiore al compenso sopra pattuito, si conviene che il maggiore importo liquidato rimane di competenza esclusiva dei professionisti;
 - h) gli avvocati sono autorizzati dal cliente a farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima nonché a trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla controparte sino a soddisfazione del compenso pattuito;
 - i) gli avvocati concordano che il pagamento del compenso avvenga sul conto corrente intestato all'avv. Federico Cornia, e che provvederanno tra loro a regolarizzare le rispettive competenze;

- di dare atto che, per sentenza favorevole all'Ente, si intende ogni statuizione emessa da organi giurisdizionali o arbitrali, che, qualunque sia la sua natura e qualificazione formale, decidendo in rito o nel merito, ancorchè in via non

definitiva, comporti i seguenti risultati:

A) azioni rispetto alle quali l'Ente è convenuto/resistente:

- a) per le azioni impugnatorie, la statuizione giudiziale lasci intatto il provvedimento amministrativo impugnato;
- b) per le azioni volte ad accertare od ottenere ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, la domanda sia stata accolta in misura non superiore al 30% di quanto richiesto;
- c) per tutte le altre azioni, la domanda non sia stata accolta nemmeno in parte;

B) azioni per le quali l'Ente è attore/ricorrente:

- a) per le azioni volte ad accertare od ottenere, a qualsiasi titolo, ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, la domanda sia stata accolta per almeno il 50% di quanto richiesto;
- b) per tutte le altre azioni, la domanda sia stata accolta almeno per il 50 %

- di dare atto altresì che, costituisce sentenza favorevole all'Ente, ogni decisione che dichiari l'estinzione del giudizio a seguito dell'avvenuta transazione della lite in corso di giudizio.

Per le cause volte ad accertare od ottenere, a qualsiasi titolo, ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, il comma 3 si applica soltanto quando la transazione abbia comportato un risultato utile per l'Ente superiore al 50 % dell'oggetto del contendere, in termini di risparmio di spesa per le azioni proposte avverso l'Amministrazione ed in termini di maggiore entrata per le azioni proposte dall'Amministrazione nei confronti di terzi.

- di attribuire alla presente determinazione dirigenziale valore contrattuale ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. dando atto, altresì, che una copia conforme della medesima venga trasmessa ai legali che la sottoscriveranno per accettazione;

- di individuare nel Sig. Marco Nanni il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
SEGRETERIA DEL SINDACO

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 07/05/2014

Firmato

Giuseppina Massara / INFOCERT SPA

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)